



COMUNE DI SALE MARASINO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 31.05.1991
Rettificato con deliberazione consiliare n. 36 del 12.09.2018

INDICE

TITOLO I - OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 1 - Natura degli interventi
- Art. 2 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali
- Art. 3 - Interventi relativi ad attività culturali
- Art. 4 - Interventi relativi ad attività educative
- Art. 5 - Interventi relativi ad attività rivolte alla gioventù
- Art. 6 - Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero
- Art. 7 - Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale ed agricolo
- Art. 8 - Interventi relativi ad attività varie

TITOLO II - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

- Art. 9 - Modalità e termini di presentazione delle istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
- Art. 10 - Procedimento
- Art. 11 - Misura delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici
- Art. 12 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici
- Art. 12 bis - Contributi per attività istituzionali non connessi a iniziative o manifestazioni

TITOLO III - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

- Art. 13 - Patrocinio del Comune o di singoli Assessorati
- Art. 14 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio
- Art. 15 - Concessione gratuita di locali ed impianti e assegnazione di premi senza patrocinio

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.

- Art. 16 - Norme di rinvio

TITOLO I - OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO

Art. 1 - Natura degli interventi.

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere, con apposito atto deliberativo della Giunta, all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o ad Enti Pubblici e privati, per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.

2. I settori di intervento sono relativi ad:

- 2.1 attività socio-assistenziali;
- 2.2 attività culturali;
- 2.3 attività educative;
- 2.4 attività rivolte alla gioventù;
- 2.5 attività sportive e del tempo libero;
- 2.6 attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo;
- 2.7 attività varie.

3. Ai fini della erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché dell'attribuzione di vantaggi economici oggetto del presente Regolamento, si individuano iniziative, attività e manifestazioni ricorrenti ed iniziative, attività e manifestazioni non ricorrenti.

Le iniziative, attività e manifestazioni ricorrenti sono quelle che si ripetono almeno da un anno ed almeno una volta all'anno.

4. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici oggetto del presente Regolamento è ammessa anche per sostenere le attività istituzionali dei soggetti individuati.

Art. 2 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività socio-assistenziali, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato e persone, che operano in Sale Marasino o a vantaggio della comunità di Sale Marasino, per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

1.1 perseguire la prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;

1.2 perseguire la promozione e sviluppo:

- della sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali;
- del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- di realtà a carattere ricreativo e socio-culturale, mirate alla promozione dell'autonomia di persone anziane o disabili o comunque di soggetti a rischio di emarginazione, al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;

1.3 consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone in stato di bisogno ovvero l'assunzione a parziale o totale carico del Comune dell'onere derivante dall'erogazione di servizi di natura socio-assistenziali assicurati direttamente o indirettamente dal Comune stesso, in quanto già previsti da appositi provvedimenti del Comune a carattere generale riguardanti:

- i ricoveri in istituti o centri residenziali o diurni per anziani, comunità per minori, servizi residenziali e diurni per disabili e adulti in stato di difficoltà;
- la fruizione di servizi e strutture socio-assistenziali di sostegno alla persona e di prevenzione dell'emarginazione, compresi gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo;

- inserimento in centri diurni disabili, centri socio educativi e servizi di formazione all'autonomia;
- affido familiare.

Art. 3 - Interventi relativi ad attività culturali.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività culturali, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in Sale Marasino o a vantaggio della comunità di Sale Marasino per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore:

2.1 di enti ed associazioni nei cui confronti il Comune ha in atto una convenzione o un rapporto e che svolgono attività di lunga tradizione culturale o manifestazioni di particolare interesse;

2.2 di enti, associazioni e persone che realizzano iniziative di particolare rilievo culturale e ricreativo;

2.3 di enti ed associazioni culturali, a sostegno della loro attività istituzionale.

Art. 4 - Interventi relativi ad attività educative.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività educative, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati e di persone, che operano in Sale Marasino o a vantaggio della comunità di Sale Marasino, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:

1.1 - l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;

1.2 - le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

2. Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano del diritto allo studio con le modalità ed i criteri previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 5 - Interventi relativi ad attività rivolte alla gioventù

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività rivolte alla gioventù, possono essere disposti a favore di enti pubblici, gruppi giovanili e singoli privati, che operano in Sale Marasino o a vantaggio della comunità di Sale Marasino, per iniziative, attività o manifestazioni le cui finalità rispondano all'esigenza di garantire la conoscenza, l'aggregazione e la crescita sociale e culturale della gioventù.

Art. 6 - Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività sportive, possono essere disposti a favore di enti o gruppi dilettantistici, di enti di promozione sportiva, di enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di enti, società o gruppi, che operano in Sale Marasino o a vantaggio della comunità di Sale Marasino, per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.

2. [comma abrogato].

Art. 7 - Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività nel campo commerciale, artigianale ed agricolo, possono essere disposti a favore di associazioni ed enti pubblici e privati, che operano in Sale Marasino o a vantaggio della comunità di Sale Marasino, per

iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere - specie in occasioni di fiere, mercati ed esposizioni - il commercio, l'artigianato e le attività agricole d'interesse locale.

Art. 8 - Interventi relativi ad attività varie.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 - 1° comma, per quanto attiene ad attività varie, possono essere disposti a favore di enti pubblici e privati o a persone, che operano in Sale Marasino o a vantaggio della comunità di Sale Marasino e si impegnano a promuovere iniziative, attività o manifestazioni che riguardano la comunità, gli interessi e lo sviluppo della stessa.

TITOLO II - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

Art. 9 - Modalità e termini di presentazione delle istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

1. L'istanza per ottenere l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere indirizzata al Sindaco, contenere la descrizione sommaria dell'iniziativa, attività o manifestazione programmata ed essere sottoscritta dalla persona responsabile dell'ente, associazione, società o gruppo. L'istanza deve contenere anche l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e del soggetto percipiente l'eventuale erogazione e se l'iniziativa, attività o manifestazione è assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e privati.

2. All'istanza deve essere allegata una relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione che si intende realizzare ed un prospetto dei costi con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa.

3. L'istanza deve pervenire al Protocollo del Comune entro il 30 Novembre dell'anno precedente quello in cui l'iniziativa, attività o manifestazione è programmata.

Nel caso di iniziative, attività e manifestazioni non ricorrenti, l'istanza può essere presentata in qualsiasi momento.

Art. 10 - Procedimento

1. Il Sindaco, all'inizio della gestione annuale, presenta alla Giunta l'elenco delle istanze di carattere ricorrente pervenute relative a richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici, e le proposte presentate in merito da parte dei singoli assessorati.

2. [comma abrogato]

3. Per iniziative, attività o manifestazioni che non abbiano attività ricorrente, la richiesta di contributo indirizzata al Sindaco può essere presentata in qualsiasi momento.

Detta istanza dovrà contenere quanto indicato all'articolo 9 commi 1 e 2.

La Giunta comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, deciderà sulla concessione del contributo e sull'entità dello stesso.

4. In caso di necessità ed urgenza, la Giunta con proprio atto adeguatamente motivato può disporre anche in deroga rispetto alle modalità, ai termini ed al procedimento previsti dagli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 11 - Misura delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici.

1. Per iniziative, attività o manifestazioni che abbiano o meno natura ricorrente, l'ammontare dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio o ausilio finanziario o vantaggio economico, non può superare il limite dell'80% della spesa prevista.

Art. 12 - Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, non dovuta a cause di forza maggiore, la Giunta dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato. Verificandosi quest' ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di erogazioni presentate nell'anno successivo da parte del soggetto di cui sopra.

Art.12-bis - Contributi per attività istituzionali non connessi a iniziative o manifestazioni

I soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 che operino nei settori di intervento di cui all'articolo 1 comma 2 possono presentare richiesta di contributo a sostegno delle proprie attività istituzionali e, quindi, senza fare riferimento ad alcuna specifica iniziativa o manifestazione.

La richiesta di contributo può essere presentata in qualsiasi momento e la Giunta comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, deciderà sulla concessione del contributo e sull'entità dello stesso.

TITOLO III - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 13 - Patrocinio del Comune o di singoli Assessorati.

1. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui al Titolo I deve essere indirizzata rispettivamente al Sindaco o ai singoli Assessori interessati. L'istanza deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 9.
2. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco. Il patrocinio dei singoli Assessorati è concesso dagli Assessori competenti, salvo diverso avviso del Sindaco, al quale l'istanza deve essere trasmessa in tempo utile per l'esame.
3. Il Sindaco e gli Assessorati competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.
4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

Art. 14 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio.

1. La concessione del patrocinio del Comune o di uno o più assessorati può comportare, per disposizione rispettivamente del Sindaco o degli Assessori interessati, la concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune. I diritti di affissione sono a carico del richiedente, fatta salva, quando ricorra il caso, l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 33 del D.P.R. 26.10.1972 n. 639.
2. Quando siano richieste prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza) sono praticate le tariffe stabilite dalla Giunta. Tali prestazioni, per disposizione del Sindaco, possono essere gratuite.
3. L'assistenza della vigilanza urbana è predisposta dal Settore Vigilanza secondo necessità, compatibilmente con le esigenze del servizio.
4. Quando sia richiesto l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere la concessione avviene con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 15 - Concessione gratuita di locali ed impianti e assegnazione di premi senza patrocinio.

1. La concessione gratuita di locali ed impianti di proprietà del Comune e l'assegnazione di premi di rappresentanza possono aver luogo anche se per l'iniziativa, attività o manifestazione non è richiesto il patrocinio. Si applicano anche per tale fattispecie i disposti dell'art. 13 - 3° e 4° comma.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Art. 17 [abrogato]

Art. 18 [abrogato]

Allegato A [abrogato]

Allegato B [abrogato]

Allegato C [abrogato]